



Gentile cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle novità introdotte dal cd. decreto aiuti.

Il comma 3 bis dell'articolo 2 del D.L. 50/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese non energivore e non gasivore, qualora si siano rifornite di energia elettrica, ovvero di gas naturale, **dal medesimo fornitore per i primi due trimestri del 2022 e del 2019**, di richiedere a quest'ultimo una comunicazione nella quale siano riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del beneficio.

La richiesta dev'essere evasa entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo agevolato.

La disposizione, **in riferimento al terzo trimestre ed ai mesi di ottobre e novembre del corrente anno è stata reiterata**, rispettivamente con gli articoli 6, comma 5, del D.L. 115/2022 (cd. decreto aiuti bis) e 1, comma 5, del D.L. 144/2022 (cd. decreto aiuti ter).

In recepimento della norma del decreto aiuti l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha adottato la Deliberazione 29 luglio 2022 n. 373.

Con tale atto è stato previsto che la comunicazione debba contenere i seguenti dati:

- a) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla circolare n. 13/E del 13/5/2022 e dalla circolare n. 25/E dell'11/7/2022 - nel primo trimestre 2022 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- b) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla circolare n. 13/E e dalla circolare n. 25/E - nel primo trimestre 2022 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;

- c) l'elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
- e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:
  - superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 15% della spesa sostenuta dal cliente per l'acquisto della componente energetica - come definita dalla circolare n. 13/E e dalla circolare n. 25/E – relativa a consumi effettivi nel secondo trimestre dell'anno 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
  - inferiore al 30%, l'indicazione che per i soli punti di prelievo di cui alla lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta di cui al D.L. 21/22 non è verificata;
- f) l'indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d'imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull'insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa, come indicato nella Circolare 25/E;
- g) l'indicazione che il credito d'imposta dell'impresa deve altresì rispettare il criterio di cui all'articolo 2 comma 3 ter del D.L. aiuti;

La citata Autorità deve emettere entro dieci giorni dalla conversione dei decreti aiuti bis e ter gli analoghi provvedimenti relativi al terzo trimestre ed ai mesi di ottobre e novembre.

**La richiesta da parte del beneficiario, naturalmente, dev'essere preferibilmente inoltrata a mezzo P.E.C, onde dare certezza della sua effettuazione, anche al fine di monitorare il corretto comportamento del fornitore.** A tal proposito va evidenziato che, come sancito dalle norme introduttive del credito d'imposta, l'ARERA ha previsto le sanzioni applicabili nei confronti del fornitore inadempiente rispetto all'obbligo di certificazione.

In caso di inerzia del fornitore nel rilasciare la comunicazione, quindi, potrebbe essere utile segnalare la circostanza all'Agenzia, che è preposta anche all'emissione dei provvedimenti sanzionatori. È opportuno precisare che la previsione dell'inoltro al fornitore della richiesta di calcolo del credito d'imposta è una facoltà; pertanto, come prima evidenziato, lo spirare del termine relativo alla richiesta del secondo trimestre non costituisce un elemento preclusivo della fruizione del beneficio. L'impresa, infatti, può procedere alla sua determinazione anche in via autonoma autoliquidandolo.

A tal proposito si consideri che come chiarito in una faq dello scorso 11 aprile, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le disposizioni emanate in materia "non ostino all'utilizzo in compensazione dei relativi crediti d'imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto".

**Per le imprese che hanno cambiato fornitore di energia elettrica, ovvero di gas naturale, rispetto al 2019, l'autoliquidazione del credito d'imposta è l'unica via percorribile. Lo Studio consiglia di contattare il proprio gestore attuale al fine di determinare con esattezza l'importo del credito.**

La previsione legislativa, infatti, come evidenziato, si applica solo nel caso in cui l'impresa abbia intrattenuto rapporti di fornitura nel 2022 (anno di riferimento per i periodi agevolati e per la verifica dell'incremento del costo) e nel 2019 (anno di confronto per la verifica dell'incremento del costo) con lo stesso fornitore.

**Lo Studio consiglia, anche in caso di cambio gestore, di contattare il proprio fornitore attuale al fine di determinare con esattezza l'importo del credito.**

Al ricorrere delle condizioni dell'avente diritto, occorre inoltrare richiesta scritta a mezzo PEC all'indirizzo PEC del fornitore del servizio avente oggetto "CREDITO DI IMPOSTA" ed indicando la richiesta ed i dati di Codice Fiscale e Partita IVA dell'azienda richiedente.

Tali soggetti possono inviare, per esempio via PEC, al fornitore di energia elettrica e/o gas una richiesta del conteggio, che potrebbe assumere questa forma:

*"Spett. Società, in relazione alla previsione dell'art. 2, c. 3-bis, D.L. 50/2022, e dell'art. 6, c. 5, D.L. 115/2022, che pone a carico del fornitore l'obbligo di comunicare all'utente l'ammontare dell'eventuale credito d'imposta per consumi energetici, siamo con la presente a chiedervi di fornirci la misura del credito d'imposta a noi spettante per il II e III trimestre 2022, per l'incremento del prezzo della materia prima".*

**AVVERTENZA:**

Coloro che non avessero effettuato la richiesta al proprio gestore nei termini previsti per il primo trimestre (30.6.2022) e secondo trimestre (29.08.2022) possono provvedere all'invio tardivo della stessa.

Ricordiamo infine che ove spettante il credito di imposta:

- dei primi due trimestri potrà essere fruito non oltre il 31.12.2022
- del terzo trimestre 2022 e dei mesi di ottobre e novembre 2022 potrà essere fruito non oltre il 31.03.2023

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI